

cario si veniva così a invertire l'ordine precedente pel quale richiedevasi che il Vicario non fosse cittadino.

Altra volta, avendo il Duca notificato che gli pareva troppo prematura la convocazione fatta dal Consiglio per la formazione della terna di Vicario e di Giudice, la Città si affrettava a dimostrare essere quello il suo costume, e ad ottenere dal Duca dichiarazione scritta di non aver Egli avuta intenzione di alterare la antica consuetudine nè di innovar cosa alcuna, e concessione di procedere alla formazione della terna che viene infatti formata in quello stesso Consiglio nel quale i Sindaci riferiscono l'esito della loro ambasciata (126).

Con franchezza anche maggiore la Città dichiarava al Duca, nel 1615, che « *per le raccomandazioni fatte e da farsi da parte sua non intende al presente nè per l'avenire pregiudicar alle ragioni et privilegii della Città et levarli la facoltà di elleger et nominar conforme al solito li officiali d'essa città... et elleger chi bono le parerà per pubblico servizio* » (127). Di fronte a nuove pressioni per la nomina del Giudice, la Città invia al Duca una Commissione incaricata di chiedergli che « *per l'avenire non ostante qualsivoglia lettera e ordine di S. A. la Città possi continuar suo possesso nella nominatione et deputatione di officiali conforme al solito* » (128).

Anche la temporaneità della carica, che permetteva un avvicendamento negli onori del vicariato, sprone ai cittadini migliori, veniva minacciata da un ordine Ducale del 1622, contro il quale la Città

si affretta a reclamare, ottenendone la revoca (129).

Nelle sue funzioni giurisdizionali il Vicario era coadiuvato da un Assessore cui toccava istruire i processi, far gli atti necessari per la definizione delle cause, dar il suo voto in esse, mentre al Vicario, anche se dottore in legge, era vietato giudicare se non a mezzo dell'Assessore. La nomina di questo spettava, ai tempi di Emanuele Filiberto, al Duca, ma già egli, eleggendo l'assessore Berge era riservato di concedere alla Città la facoltà di nominare l'Assessore del Vicario, previo rimborso al Bergera della finanza da lui pagata. La concessione venne da Carlo Emanuele con sue patenti del 23 gennaio 1581 (130), colle quali la Città acquistava il diritto alla nomina perpetua o temporanea, secondo l'utile della Città, dell'Assessore. E subito ne approfittava: il dottor Egidio Pauli che già ai tempi di Emanuele Filiberto aveva esercitato l'ufficio, versava i 400 scudi del rimborso dovuto al Bergera, e, appunto in grazia della sua pratica lodevole veniva eletto Assessore perpetuo del Vicario (131).

Ma alla morte del Pauli nel 1587, il Duca manda a pregare il Consiglio di costituire Assessore G. F. Chiaretta. Si iniziano così quelle pressioni ed inframmettenze che ad ogni elezione di Assessore si rinnoveranno, malgrado la ferma, coraggiosa difesa che del suo diritto di nomina fa la Città. Il Consiglio infatti supplica di esser lasciato libero nella elezione « *massime per esser questa la prima occasione di deputatione di detto assessor* » e si affretta, affinchè il Vicario « *non fati-*